

STATUTO

INSIEME E' DIFFERENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARSCIANO PG VIA ORVIETANA
28

Numero REA: PG - 358838

Codice fiscale: 94186810548

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Articolo 7) - Le spese del presente atto e conseguenziali, il	
	cui importo globale approssimativo ammonta a circa Euro	
	1.000,00 (mille virgola zero zero) sono a carico della so-	
	cietà.	
	Le parti chiedono l'applicazione al presente atto delle age-	
	volazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative so-	
	ciali; a tal fine i comparenti dichiarano che la cooperativa	
	sociale è costituita nel rispetto delle disposizioni della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381, ed è quindi considerata, indi-	
	pendemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice	
	civile, cooperativa a mutualità prevalente, anche ai fini	
	delle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione.	
	Articolo 8) - L'organizzazione ed il funzionamento della so-	
	cietà sono regolate dalle disposizioni del presente atto co-	
	stitutivo e da quelle dello statuto sociale di cui infra, che	
	contiene anche l'indicazione delle attività che costituiscono	
	l'oggetto sociale.	
	Per quanto non espressamente previsto, i comparenti fanno ri-	
	ferimento alle norme del codice civile sulle società coopera-	
	tive e sulle società a responsabilità limitata, e delle leggi	
	speciali che regolano la materia.	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1) - E' costituita una società cooperativa a respon-	
	4	

	sabilità limitata, retta dalle norme del Codice Civile sulle	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, de-	
	nominata: "INSIEME È DIFFERENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA-	
	LE" .	
	Articolo 2) - La società ha sede nel Comune di Marsciano.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito	
	dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.	
	Articolo 3) - La durata della società è stabilita fino al	
	giorno 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo	
	proroghe o anticipato scioglimento.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4) - La Cooperativa, conformemente alla legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio	
	sanitari, assistenziali, educativi e socio culturali, orien-	
	tati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai	
	bisogni di anziani, adulti, giovani e minori interessati da	
	ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale -	
	con riferimento alle persone disabili, ragazzi o minori con	
	problemi socio-culturali o comunque facenti parte delle cate-	
	gorie svantaggiate - nonché ai bisogni di persone anziane o	
	5	

	comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della	
	comunità deve cooperare attivamente con altri enti cooperati-	
	vi, altre imprese, imprese sociali e del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,	
	dei volontari, dei soci e degli enti con finalità di solida-	
	rietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto	
	dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche lo scopo di ottenere, tramite la gestione in for-	
	ma associata, continuità di occupazione lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività dei servizi	
	6	

	sociali anche con terzi.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni, relativa alla posizione dei soci la-	
	voratori, il socio di cooperativa stabilisce, successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qual-	
	siasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	Articolo 5 - La Cooperativa, con riferimento ed in conformità	
	al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti	
	dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la gestione, sta-	
	bile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di servizi	
	socio-sanitari, educativi e socio culturali, di prevenzione,	
	assistenza, cura e riabilitazione, ma anche di promozione, di	
	valorizzazione personale e di integrazione socio relazionale,	
	a favore delle persone svantaggiate quali anziani, disabili,	
	minori, soggetti con problemi psichiatrici, malati, immigra-	
	ti, apolidi e rifugiati, e comunque a tutti i soggetti che	
	necessitano di intervento sociale, sanitario, educativo e	
	culturale, tenuto conto dell'età, della condizione personale	
	e familiare e della condizione sociale.	
	In generale rivolge la sua attività ad ogni fascia di popola-	
	zione. In particolare si interessa di promuovere, progettare	
	e sviluppare le migliori condizioni personali, interpersona-	
	7	

	li, culturali e di contesto per persone in stato di disagio.	
	La Cooperativa intende sviluppare tali attività sia in forma	
	privata, sia in rapporto con enti pubblici. E' comunque scopo	
	sociale della Cooperativa ogni attività di servizio sociale,	
	sanitario, assistenziale, educativo, culturale, scolastico di	
	base, formazione di base, di ricerca, di consulenza e coordi-	
	namento di attività sociali, socio-sanitarie, socio-culturali	
	ed in generale l'insieme dei servizi e delle attività fina-	
	lizzate alla promozione umana, allo sviluppo ed alla integra-	
	zione delle persone nell'interesse sociale della collettività.	
	La Cooperativa si propone di sviluppare e di valorizzare le	
	comunità locali viste come luogo di condivisione, di collabo-	
	razione e di crescita comune, attraverso progetti ed inizia-	
	tive realizzabili nelle comunità stesse e mediante il loro	
	massimo coinvolgimento.	
	Le attività che a tal fine la Cooperativa intende realizzare	
	sono le seguenti:	
	1. Progettazione, realizzazione e gestione di servizi di as-	
	sistenza, di sostegno e di riabilitazione effettuati a domi-	
	cilio presso la famiglia e/o presso la scuola e/o presso	
	strutture di accoglienza, strutture comunitarie, ospedali,	
	case di cura, luoghi di villeggiatura, soggiorni residenzia-	
	li, marini e montani;	
	2. Gestione globale diretta e/o per conto terzi di strutture	
	di accoglienza residenziali e semiresidenziali per soggetti	
	8	

	in stato di bisogno con l'erogazione di servizi so-	
	cio-sanitari, educativi, assistenziali, socio-culturali;	
	3. Gestione di servizi vari di ausiliariato come: predisposi-	
	zione dei pasti, manutenzione e sanificazione degli ambienti,	
	strettamente ed esclusivamente inerenti la gestione delle	
	strutture di accoglienza di cui al punto precedente, in	
	un'ottica di gestione globale e autonoma delle strutture	
	stesse;	
	4. Realizzazione e gestione di progetti specifici all'interno	
	di strutture residenziali e semiresidenziali per la riabili-	
	tazione di soggetti portatori di problematiche so-	
	cio-sanitarie, comportamentali, socio-relazionali e so-	
	cio-culturali, all'interno di residenze sanitarie riabilita-	
	tive, di residenze sanitarie assistenziali, di residenze pro-	
	tette e strutture particolarmente innovative sul versante	
	riabilitativo, terapeutico e assistenziale;	
	5. Progettazione, realizzazione e gestione di servizi per im-	
	migrati;	
	6. Progettazione, realizzazione e gestione di attività di as-	
	sistenza medica, infermieristica, sanitaria a carattere domi-	
	ciliare, oppure realizzata presso centri di servizio opportu-	
	namente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o	
	privati, connesse anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie;	
	7. Progettazione, realizzazione e gestione di iniziative sul	
	versante dello sviluppo della comunità e della comunità loca-	
	9	

	le, anche in un'ottica di welfare community allargata, me-	
	diante l'utilizzo delle nuove tecnologie e delle reti telema-	
	tiche;	
	8. Progettazione, realizzazione e gestione di progetti volti	
	al coinvolgimento ed alla valorizzazione della comunità loca-	
	le;	
	9. Progettazione, realizzazione e gestione di servizi domici-	
	liari, o di centri per la riabilitazione motoria, direttamen-	
	te o in strutture convenzionate e non;	
	10. Attività educativa e di assistenza per minori in struttu-	
	re scolastiche, residenziali, territoriali, in asili nido, in	
	asili aziendali, in asili nido aziendali ed in centri so-	
	cio-ricreativi anche stagionali;	
	11. Servizi psico-pedagogici al domicilio, in famiglia e nel-	
	le scuole;	
	12. Realizzazione e gestione di attività di sostegno rivolta	
	alle famiglie;	
	13. Assistenza sociale;	
	14. Gestione e realizzazione di strutture di accoglienza per	
	persone anziane autosufficienti e non, nonché di servizi in-	
	tegrati per residenze protette;	
	15. Gestione e realizzazione di strutture intermedie, centri	
	diurni, strutture a carattere socio-ricreativo finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre inizia-	
	tive per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	10	

	16. Attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti	
	di cui al presente articolo;	
	17. Attività di ricerca, consulenza, formazione, insegnamento	
	e divulgazione della cultura delle nuove tecnologie applicate	
	alla risoluzione dei problemi dei soggetti in situazione di	
	svantaggio sociale;	
	18. Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comu-	
	nità locali entro cui opera la Società, al fine di renderle	
	più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'acco-	
	glienza di persone in stato di bisogno;	
	19. Promozione e realizzazione, anche in collaborazione con	
	altri enti e/o associazioni, di attività e progetti volti a	
	favorire l'orientamento e la ricerca di lavoro;	
	20. Organizzazione di manifestazioni, eventi, spettacoli	
	sportivi, culturali, turistici e ricreativi in genere, me-	
	diate anche l'impianto, l'esercizio e la conduzione di pale-	
	stre, biblioteche, luoghi di spettacolo e quant'altro possa	
	contribuire al benessere psico-fisico ed alla crescita delle	
	persone coinvolte;	
	21. Servizi di accoglienza nella gestione di esercizi alber-	
	ghieri, campeggi, rifugi, centri di vacanza, case per ferie e	
	similari, turismo sociale;	
	22. Attività specifiche di stampa e informazione, anche at-	
	traverso la costituzione di testate giornalistiche e/o la	
	produzione di guide, libri, siti Internet, pubblicazioni, an-	
	11	

	che multimediali, inerenti gli scopi sociali ed i servizi of-	
	ferti, il tutto nel rispetto e nei limiti dettati dalle leggi	
	vigenti nel settore;	
	23. Attività di consulenza e sostegno in ambito sociale, so-	
	cio-culturale, educativo e psicologico;	
	24. Progettazione, realizzazione e gestione di iniziative sul	
	versante della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e	
	del patrimonio artistico, culturale, storico, religioso e	
	paesaggistico, in un'ottica di condivisione comunitaria e di	
	crescita dei territori;	
	25. Progettazione, realizzazione e gestione di iniziative che	
	vedano coinvolti detenuti ed ex-detenuti.	
	La Cooperativa può svolgere ogni attività connessa all'ogget-	
	to sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli sco-	
	pi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprendito-	
	riali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la rea-	
	lizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente	
	che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi ed elenchi.	
	La Cooperativa, al fine di realizzare gli scopi sociali,	
	potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e potrà a-	
	12	

	dottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi del-	
	la Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificati-	
	ve ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente, anche	
	costituendosi in A.T.I., per le attività previste nel presen-	
	te Statuto.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di	
	federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del	
	terzo settore. La Cooperativa potrà compiere tutte le opera-	
	zioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari rite-	
	nute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comun-	
	que a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a	
	disposizioni dalle leggi vigenti, con esclusioni delle opera-	
	zioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e alla legge 17	
	maggio 1991 n. 157.	
	Pertanto la Cooperativa si configura come una Cooperativa so-	
	ciale ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'articolo 1	
	13	

	della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi	
	sociali, potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma di società cooperative per azioni, a respon-	
	sabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare ade-	
	sione ad enti e organismi i cui scopi siano affini o comple-	
	mentari a quelli della Cooperativa.	
	La Cooperativa può effettuare qualsiasi operazione commercia-	
	le, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quali	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo sottoscrizione, ac-	
	quisti e vendite di azioni, di quote o di obbligazioni, as-	
	sunzioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende,	
	assunzione di finanziamenti, di fideiussioni nonché ogni al-	
	tra operazione comunque connessa, attinente e strumentale al	
	conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concer-	
	nenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi,	
	complementari e affini, fatta eccezione delle operazioni di	
	raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle	
	attività disciplinate dalla normativa in materia di interme-	
	diazione finanziaria.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di inter-	
	mediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gen-	
	naio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio	
	14	

	1996 n.415, le attività di mediazione e consulenza di cui al-	
	la legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese	
	di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998	
	n. 58.	
	TITOLO III	
	SOCI - RAPPORTI SOCIALI	
	Articolo 6) - Il numero dei soci è illimitato e non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere	
	soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli	
	della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipan-	
	do alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno ri-	
	siedere e svolgere la propria attività nel territorio inte-	
	ressato dall'attività della Cooperativa.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci fruitori, che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati alla Cooperativa;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuita-	
	mente ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	15	

	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che siano	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa.	
	Articolo 7 - La Cooperativa potrà istituire una categoria	
	speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del Codice	
	Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo sog-	
	getti che intendano completare la loro formazione o valutare	
	in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale verrà fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	16	

	re eletti nel Consiglio d'Amministrazione e non godono dei	
	diritti di cui all'art. 2476 del Codice Civile. Oltre che nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsia-	
	si momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso equivalente a quello previsto nel C.C.N.L. per	
	l'inquadramento professionale del socio stesso, salvo speci-	
	fica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente	
	Statuto:	
	a) L'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) L'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) L'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) Il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) La mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere	
	ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso su decisione	
	dell'organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pa-	
	ri ai soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	17	

	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed	
	il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso forma-	
	tivo.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura de-	
	gli amministratori nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Articolo 8 - Chi desidera diventare socio deve presentare do-	
	manda scritta all'organo amministrativo, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e resi-	
	denza, cittadinanza;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	fissati dalla normativa vigente.	
	d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei rego-	
	lamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;	
	e) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda de-	
	ve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo	
	18	

	competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della	
	persona delegata alla rappresentanza.	
	Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsa-	
	bile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissio-	
	ne, non essendo l'organo amministrativo obbligato a verifica-	
	re la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo	
	amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso,	
	in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata nel libro dei soci.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione della	
	quota da cui deriva l'accettazione incondizionata dello sta-	
	tuto sociale.	
	Articolo 9 - I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di am-	
	missione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmen-	
	te dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se delibe-	
	rato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'or-	
	gano amministrativo;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parte-	
	cipando alle attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo	
	statuto, dal regolamento interno e dalle delibere assunte da-	
	19	

	gli organi sociali.	
	Articolo 10 - La qualità di socio si perde per morte, recesso	
	o per esclusione se il socio è persona fisica; per recesso,	
	esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il so-	
	cio è diverso da persona fisica.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il reces-	
	so è ammesso quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento.	
	d) abbia cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa o l'attività di volontariato verso la stessa.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi	
	di cui all'articolo 2532 del Codice Civile.	
	In ogni caso la dichiarazione di recesso deve essere comuni-	
	cata alla Cooperativa almeno tre mesi prima della chiusura	
	dell'esercizio in corso perchè possa produrre effetto con la	
	chiusura del medesimo esercizio; ove ciò non avvenga l'effe-	
	to di produrrà con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia l'organo amministrativo, su richiesta dell'interes-	
	20	

	sato, potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533	
	del Codice Civile, può dall'organo amministrativo, con deli-	
	berazione motivata, essere escluso il socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione;	
	b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che de-	
	rivano dalla Legge, dal presente Statuto, dai regolamenti ap-	
	provati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accor-	
	dare al socio un termine per adeguarsi.	
	c) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455	
	c.C. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare ma-	
	terialmente la Società;	
	d) svolga attività in contrasto o concorrente con quella del-	
	la società;	
	e) venga condannato con sentenza penale per reati infamanti;	
	f) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	g) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta	
	o di qualsiasi altro pagamento.	
	21	

	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civi-	
	le, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a met-	
	tersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dall'in-	
	vito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la	
	propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. In o-	
	gni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi	
	nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso	
	apposito regolamento.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per giusta causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei	
	soci da farsi a cura degli amministratori.	
	Articolo 12 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso	
	e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che in-	
	sorgono tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimen-	
	ti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie	
	sono demandate alla decisione dell'Arbitro Unico come regola-	
	to nel presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	22	

	raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazio-	
	ne dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 - I Il socio receduto o escluso e gli eredi o le-	
	gatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requi-	
	siti per l'ammissione alla società o non vogliano subentra-	
	re), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bi-	
	lancio relativo al detto esercizio deve procedersi alla li-	
	quidazione.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche al di fuori dai limiti di cui all'articolo	
	1243 del codice civile.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenu-	
	ti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non	
	23	

	versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei	
	limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della	
	società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PRESTITI SOCIALI	
	Articolo 14 - I soci cooperatori possono effettuare prestiti	
	a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigen-	
	ti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 15 - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo	
	III del presente statuto, possono essere ammessi alla Coope-	
	rativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	Articolo 16 - I conferimenti dei soci sovventori possono ave-	
	re ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappre-	
	sentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 18,	
	lettera b), del presente statuto.	
	24	

	Articolo 17 - Le quote dei soci sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'or-	
	gano amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Articolo 18 - L'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assem-	
	blea che determina l'importo complessivo dell'emissione stes-	
	sa, l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzio-	
	ne in favore dei soci cooperatori e l'eventuale termine mini-	
	mo di durata del conferimento.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-	
	l'emissione della partecipazione.	
	Articolo 19 - I diritti spettanti ai soci sovventori sono	
	così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	25	

	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovven-	
	tori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ad ogni socio sovventore spetta un voto, a prescindere	
	dall'ammontare dei conferimenti da ciascuno effettuati.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 20 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dal-	
	le leggi vigenti;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci	
	defunti a norma dell'articolo precedente;	
	d) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle	
	tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo	
	26	

	destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fi-	
	ne di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali	
	altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a	
	norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du-	
	rante la vita della società che al suo scioglimento; alle ri-	
	serve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui al-	
	l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	
	Articolo 21 - Le quote sono nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute a terzi, e	
	nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società se la	
	cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo ai sen-	
	si dell'articolo 2530, primo comma, del Codice Civile, salvo	
	in questo caso il diritto di recesso del socio.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabi-	
	li in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quo-	
	ta il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito per legge.	
	27	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	Articolo 22 - In base a quanto disposto dall'articolo 2545	
	quater del Codice Civile, le riserve indivisibili possono es-	
	sere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo che	
	sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a o-	
	perazioni di aumento di capitale sociale.	
	Qualunque sia l'ammontare del capitale del fondo di riserva	
	legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta	
	per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperativa nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	TITOLO VII	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 23 - La cooperativa può emettere, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei	
	suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di	
	diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai rela-	
	tivi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'ar-	
	ticolo 2526, ultimo comma, e l'articolo 2483 del codice civi-	
	le.	
	TITOLO VIII	
	28	

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO		
Articolo 24 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al		
trentuno dicembre di ogni anno.		
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo		
provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventa-		
rio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla		
predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazio-		
ne degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo		
2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella		
stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi		
statutari, in conformità con il carattere cooperativo della		
Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi		
dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di		
prevalenza mutualistica.		
Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del colle-		
gio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ri-		
storni da riconoscere ai soci, ove consentito anche per la		
particolare tipologia di socio, nel rispetto della proporzio-		
ne della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutua-		
listiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in		
maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 se-		
xies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed		
ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite		
ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le moda-		
lità stabilite dalle vigenti norme in materia.		
29		

	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita, nel ri-	
	spetto dell'art.2514 cod.civ., e quindi:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifi-	
	che ed integrazioni;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	30	

TITOLO IX		
ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA		
Articolo 25 - Sono organi della società l'assemblea dei soci,		
il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci,		
se nominato.		
Articolo 26 - L'assemblea è convocata dall'organo amministra-		
tivo ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura del-		
l'esercizio sociale, o, quando particolari esigenze lo ri-		
chiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni,		
come previsto del codice civile per:		
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;		
b) la nomina degli Amministratori;		
c) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sinda-		
cale o del Revisore, se previsti;		
d) le modifiche dell'atto costitutivo;		
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una mo-		
difica sostanziale dell'oggetto sociale, determinato nell'at-		
to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti so-		
ciali;		
f) la delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci		
sovventori, stabilendone gli importi;		
g) la delibera sugli argomenti che l'organo amministrativo		
sottopone alla sua approvazione.		
Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle		
leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabi-		
31		

	lite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di	
	previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione coo-	
	perativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento	
	interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assem-	
	blea a condizione però che la domanda relativa sia presentata	
	da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nel-	
	l'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere	
	convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richie-	
	sta.	
	Articolo 27 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto in	
	seguito, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento	
	affinché i soci ne possano prendere visione);	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	32	

	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione	
	con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere	
	scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento	
	affinché i soci ne possano prendere visione).	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	33	

	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmis-	
	sioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o al-	
	l'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamen-	
	te comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro so-	
	ci.	
	Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il con-	
	senso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Per le materie di particolare interesse all'assemblea, essa	
	delibera validamente con la volontà di due terzi degli aventi	
	diritto.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente artico-	
	lo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo	
	nel Libro delle decisioni dei soci.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere con-	
	servata agli atti della società.	
	Articolo 28 - Con riferimento alle materie indicate nel pre-	
	cedente articolo 26, lettere d) ed e), e in tutti gli altri	
	casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statu-	
	to, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci, le	
	decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera-	
	zione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	34	

	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Am-	
	ministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal	
	libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, po-	
	sta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso	
	deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di	
	posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa sia	
	presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia pre-	
	sente l'intero organo amministrativo e tutti i sindaci, se	
	nominati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 29 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impe-	
	35	

	dimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con	
	il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorren-	
	do uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenu-	
	ti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà esse-	
	re dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	36	

	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-	
	balizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
	presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si	
	tiene la riunione.	
	Articolo 30 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmen-	
	te costituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Articolo 31 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che	
	risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei so-	
	ci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della	
	37	

	quota posseduta.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono	
	farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci	
	mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta men-	
	zione nel verbale. Ciascun socio non può rappresentare per	
	delega più di un'altro socio.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe.	
	Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sin-	
	daci, né i dipendenti della società.	
	TITOLO X	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 32 - La cooperativa è amministrata da un Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette	
	membri.	
	I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono	
	determinate nell'atto costitutivo.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato for-	
	fettariamente, delle spese sostenute per conto della società	
	38	

	nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Articolo 33 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce	
	nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio i-	
	taliano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni vol-	
	ta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la mag-	
	gioranza degli amministratori in carica.	
	Il consigliere che senza giustificato motivo omette di assi-	
	stere più di tre sedute consecutive è considerato automatica-	
	mente decaduto; è altresì considerato automaticamente decadu-	
	to il consigliere che con le sue assenze tiene un comporta-	
	mento speculativo artatamente volto all'elusione della san-	
	zione in precedenza indicata.	
	La convocazione è fatta con ogni mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, qua-	
	lora nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono valida-	
	mente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con-	
	tigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti	
	condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verba-	
	39	

	le:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento del-	
	la riunione, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche me-	
	diante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti	
	dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argo-	
	mento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di	
	parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si proce-	
	de ad una nuova votazione; nel caso permanga la parità preva-	
	le il voto del Presidente.	
	40	

	Articolo 34 - Il Consiglio di amministrazione è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordina-	
	ria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere	
	inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal	
	presente statuto sociale.	
	Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e	
	pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro	
	deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sul-	
	l'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di	
	contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla	
	costituzione, modificazione od estinzione di qualsiasi dirit-	
	to reale, sul conferimento di procure sia generali che spe-	
	ciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione	
	dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della	
	cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge re-	
	tribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali	
	della cooperativa relativi alle scelte aziendali ed agli in-	
	vestimenti.	
	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della coopera-	
	tiva a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e	
	consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresen-	
	tanza, assistenza e tutela, la cui azione possa tornare utile	
	41	

	alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei	
	limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli	
	compositori, controversie riguardanti la società.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui nu-	
	mero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consi-	
	glio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e	
	2544 del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,	
	può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra	
	estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed even-	
	tualmente i compensi.	
	Articolo 35 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti	
	gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nel-	
	le liti attive e passive riguardanti le Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui	
	mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa	
	42	

	sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attesta-	
	re lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i	
	propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio	
	nonché con speciale procura, ad impiegati della società.	
	TITOLO XI	
	CONTROLLI	
	Articolo 36 - Quando ricorrono i presupposti di cui all'arti-	
	colo 2477 secondo e terzo comma, i soci devono nominare un	
	Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rie-	
	leggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso,	
	con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.	
	La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, ve-	
	rificandosi le condizioni poste dall'articolo 2526 del Codice	
	Civile.	
	In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale,	
	la sua composizione deve essere effettuata in conformità di	
	quanto previsto dall'articolo 2397 e seguenti del Codice Ci-	
	vile.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito	
	delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del Codice Ci-	
	vile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione	
	43	

	della società, vigilare sull'osservanza della legge e del	
	presente statuto ed accertare la regolare tenuta della conta-	
	bilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto	
	profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scrittu-	
	re contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano	
	fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni pre-	
	scritte dalla legge in caso di omissione da parte degli ammi-	
	nistratori.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio	
	Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'an-	
	damento delle operazioni sociali e su determinati affari.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	TITOLO XII	
	LIBRO SOCI	
	Articolo 37 - La società deve istituire il libro dei soci, da	
	tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni	
	dettate in materia di società per azioni, in quanto compati-	
	44	

	bili.	
	In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1,	
	del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni so-	
	ciali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia	
	per atto tra vivi che per successione a causa di morte,	
	nonchè il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei	
	confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro	
	dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire	
	nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel	
	registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.	
	Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3,	
	2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni in-	
	derogabili di legge.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello	
	indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comu-	
	nicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta e-	
	lettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministrato-	
	ri devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni co-	
	municate loro dai soci mediante lettera raccomandata con av-	
	viso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	TITOLO XIII	
	CONTROVERSIE	
	45	

	Articolo 38 - Sono sottoposte ad arbitrato le controversie	
	tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e	
	liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad og-	
	getto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un	
	arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale competente in	
	funzione della sede della società, il quale dovrà provvedere	
	alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato	
	non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richie-	
	sta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale	
	del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato è fissata dall'arbitro nominato nel-	
	l'ambito della Provincia in cui ha sede la società.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina;	
	lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il	
	lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compro-	
	missoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la	
	46	

	maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO XIV	
	NORME FINALI	
	Articolo 39 - Il funzionamento tecnico, organizzativo ed am-	
	ministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o	
	più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	Articolo 40 - In qualunque caso di scioglimento della so-	
	cietà, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferi-	
	bilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessa-	
	zione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge	
	31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni.	
	Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili	
	e devono essere di fatto osservate.	
	Articolo 41 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto co-	
	47	

46 di 46